

DECRETO SOSTEGNI MARZO 2021

Gentile Cliente,
il 22 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 41/2021, c.d. Decreto Sostegni.
Di seguito Le riportiamo le novità più significative per l'area lavoro.

Novità per l'Area Lavoro

| | |
|--|--------|
| Cassa integrazione ordinaria Covid-19 | pag. 2 |
| FIS, fondi di solidarietà bilaterali (FSBA) e cassa integrazione in deroga Covid-19 | pag. 2 |
| Divieto di licenziamento | pag. 3 |
| Contratti a termine: ulteriore possibilità di proroga/rinnovo acasuali | pag. 4 |

Novità area lavoro

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA COVID-19

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del DL n. 41/2021 è prevista la concessione di trattamenti di CIGO, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una **durata massima di 13 settimane**.

Le **13 settimane** devono essere **collocate** nel periodo **tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**.

È, espressamente, previsto che i trattamenti introdotti dal Decreto Sostegni siano riconosciuti in favore dei **lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del DL n. 41/2021).

Per i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 8, comma 1 del DL n. 41/2020 **non è dovuto alcun contributo addizionale**.

FIS, FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI (FSBA) E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA COVID-19

Il DL n. 41/2021 all'art. 8, comma 2 introduce **ulteriori 28 settimane di trattamenti salariali** per le aziende che rientrano nel campo di applicazione dell'**assegno ordinario (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali)** e della **cassa integrazione in deroga**, da collocarsi nel periodo compreso **tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021**. In relazione a tali ulteriori settimane **non trova applicazione il contributo addizionale**.

Le nuove 28 settimane di trattamento possono essere richieste per i **lavoratori in forza al 23 marzo 2021** (data di entrata in vigore del DL n. 41/2021).

→ Peraltro, a favore dei medesimi datori di lavoro, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto la concessione dei trattamenti di assegno ordinario e CIGD per una durata massima di 12 settimane, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Nell'intervallo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, le settimane di trattamento introdotte dalle due disposizioni di legge si potrebbero, dunque, sovrapporre.

A tale riguardo, il Decreto Sostegni non prevede espressamente il meccanismo di assorbimento, da parte delle nuove 28 settimane, dei periodi di trattamento richiesti e autorizzati sulla base della Legge di Bilancio 2021 e che si collocano nel medesimo periodo temporale di fruizione.

Dall'altra parte, però, il Decreto Sostegni dispone che i datori di lavoro interessati possano presentare domanda di assegno ordinario e CIGD per "*una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021*" il che porterebbe a ritenere che eventuali residui di settimane di trattamento non ancora fruiti ai sensi della Legge di Bilancio, al 1° aprile 2021, non possano cumularsi alle 28 settimane da ultimo introdotte.

Sul punto, si attendono i necessari chiarimenti da parte della circolare esplicativa dell'INPS.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Il Decreto Sostegni è intervenuto sulla proroga del divieto di licenziamento, prevedendo la sospensione di tutte le procedure di licenziamento:

- **fino al 30 giugno 2021**, per tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione;
- **dal 1° luglio al 31 ottobre 2021**, per quei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che facciano domanda e fruiscano degli strumenti di integrazione salariale previsti dall'articolo 8 del Decreto Sostegni.

Il divieto di licenziamento nel periodo dal **1° luglio al 31 ottobre**, opera quindi solo per i datori di lavoro che faranno domanda e fruiranno di:

- assegno ordinario (FIS, FSBA);
- cassa integrazione salariale in deroga;
-

Sono esclusi i datori di lavoro che faranno domanda e fruiranno della cassa integrazione ordinaria (CIGO), in quanto per questa categoria di aziende, l'ammortizzatore sociale potrà essere fruito solo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Pertanto si ritiene che

- **a decorrere dal 1° luglio**, le aziende che **non hanno fatto richiesta** degli strumenti di sostegno al reddito di cui ai commi 2 e 8 e quelli che hanno fruito esclusivamente della cassa integrazione ordinaria avranno la facoltà di procedere o riprendere le procedure di licenziamento, al ricorrere dei presupposti di legge;
- **a decorrere dal 1° novembre 2021**, invece, a prescindere dagli strumenti di integrazione salariale richiesti e/o fruiti, verrà meno il divieto di licenziamento per tutte le aziende.

CONTRATTI A TERMINE: ULTERIORE POSSIBILITÀ DI PROROGA/RINNOVO ACAUSALI

Durante il periodo di **emergenza** sanitaria da **COVID-19** la disciplina del rapporto di **lavoro a tempo determinato** è stata oggetto di modifiche in materia di **proroga o rinnovo** dei contratti a termine, il cui ricorso è stato ammesso, in via transitoria, in **deroga** all'obbligo di **indicazione** delle **causali** giustificative fino al 31 marzo 2021.

L'**art.17** del **Decreto Sostegni** ha stabilito un'ulteriore **proroga** di questa disciplina temporanea fino al **31 dicembre 2021**, estendendone inoltre l'applicabilità **anche ai datori di lavoro che ne abbiano già usufruito in precedenza**.

La possibilità di rinnovo/proroga dei contratti a termine è prevista sempre per un **periodo massimo di 12 mesi** e per **una sola volta**, nel rispetto comunque della **durata massima complessiva di 24 mesi**.

Visto il susseguirsi di modifiche normative e aggiornamenti,
per ulteriori informazioni Le chiediamo di contattare il Suo referente paghe.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.



Piazza Adelaide Lonigo, 8/c
35030 – Rubano (Pd)
Tel. 049 635513
Fax 049 634457